

DIRITTO ROMANO E FORMAZIONE DEL GIURISTA MODERNO

PAOLO LEPORE

Università degli Studi dell'Insubria

ABSTRACT: Taking the student enrolled in a legal studies course as the elective recipient, the paper intends to recall and illustrate some of the main reasons for the fundamental role that the study of (private) Roman law, in its primary meaning of jurisprudential law, plays (still today) in the formation and intellectual growth of the authentic modern jurist

KEYWORDS: jurist; teaching Roman law; historicity of law; Roman jurisprudence.

1. Premessa

Il presente contributo vuole rappresentare una sintetica ‘anticipazione’ di una più ampia e approfondita riflessione in corso di svolgimento in merito al ruolo fondamentale che lo studio delle diverse “esperienze giuridiche” – dipanatesi per circa tredici secoli (dalla mitica fondazione della città di Roma da parte di Romolo, intorno al 754/753 a.C., fino alla morte dell’Imperatore d’Oriente Giustiniano, 565 d.C.) – evocate dalla locuzione diritto romano, riveste (ancora oggi) per la formazione e la crescita intellettuale del giurista.

Connotato da questa veste ancora interlocutoria, esso intende, essenzialmente, rivolgersi agli studenti che si sono appena iscritti a un Corso di Studi giuridici, ciò nella speranza di aiutarli a comprendere cosa sia il diritto romano (privato e pubblico) e, soprattutto, perché lo si debba (ancora oggi) studiare, in che senso, quindi, ed entro quali limiti lo si debba ritenere utile alla preparazione del giurista moderno¹.

1 Corre, peraltro, l’obbligo di precisare che le considerazioni che seguiranno saranno, essenzialmente, volte a valorizzare l’importanza per il giurista moderno della conoscenza di quello che gli antichi romani chiamavano diritto privato, quindi degli argomenti che sono oggetto dell’insegnamento di *Istituzioni di diritto romano*; si ometterà, quindi, di considerare le ragioni che ancora oggi legittimano lo studio di quello che gli antichi romani chiamavano diritto pubblico, ossia degli argomenti che sono oggetto dell’insegnamento di *Storia del diritto romano*.

2. Alcuni, rilevanti interrogativi

Gli interrogativi sottesi alle finalità enunciate nel precedente paragrafo, anche per il fatto di avere alle spalle una lunga tradizione, appaiono, di per sé, indicativi dell'esistenza di un reale dubbio circa il significato e l'importanza del diritto romano; un dubbio – vale precisarlo – che non investe la validità del diritto romano sotto il profilo puramente culturale, quale oggetto, cioè, di ricerca scientifica (validità che non occorre dimostrare)², bensì l'utilità, se non, addirittura, la necessità del suo studio e della sua conoscenza da parte degli odierni tecnici e operatori del diritto, ossia del suo insegnamento nelle aule universitarie all'interno dei Corsi di Studio in Giurisprudenza³.

Esso, come si è accennato, è tutt'altro che nuovo, ma, al tempo stesso, conserva una riconosciuta attualità⁴.

Vale richiamare come, nell'ormai lontano 1971, Giovanni Pugliese, in un denso e illuminante saggio su: “*Il significato dell'insegnamento del diritto romano oggi*”, ricordasse che la domanda circa quale utilità ascrivere all'insegnamento del diritto romano era ‘centrale’ nell'opera di Paul Koschaker “*Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft*”⁵ e, al tempo stesso, come, “in adesione o opposizione alle idee sostenute dal romanista tedesco, molti altri autori [avessero] preso in quegli anni posizione rispetto al problema, il quale, del resto, [era ...] stato da allora tenuto presente in tutte le trattazioni generali del diritto romano”⁶⁷.

2 Per una disamina generale della portata culturale della ‘materia’ del diritto romano, si vd. VINCENTI, *Roman law, passim*. Per uno *status quaestionis* di quel che si è inteso e di quel che si dovrebbe o potrebbe intendere per ricerca romanistica, si vd., in modo specifico, BETANCOURT, *Lineas*, 77-86.

3 Così già PUGLIESE, *Il significato*, 437 (= *Scritti* III, 401). Più in generale, IRTI, *La formazione*, 35 ha stigmatizzato il passaggio da una situazione (quella della sua generazione) nella quale “filosofia, storia e diritto romano erano costitutivi di ogni sapere giuridico”, ad una situazione assai differente (quella attuale) nella quale invece siamo giunti “al punto che filosofi e storici vengono chiamati a giustificare la loro presenza nelle nostre Facoltà”.

4 Ad avviso di VINCENTI, *Appunti*, 451 la preoccupazione di giustificare “l'utilità dello studio del diritto romano ai fini della formazione dell'operatore giuridico post-moderno [...] sembrerebbe aver determinato [negli studiosi del diritto romano], almeno in certi casi, una vera e propria angoscia, temendosi, se non proprio l'estinzione, certo la drastica riduzione dei cultori [...] di tale] disciplina (e del loro prestigio accademico)”.

5 KOSCHAKER, *Die Krise, passim*.

6 PUGLIESE, *Il significato*, 443 (= *Scritti* III, 407).

7 Esso informa ancora la gran parte delle prefazioni/premesse/introduzioni delle più recenti opere manualistiche; si vd., elettivamente, COPPOLA BISAZZA, *Institutiones*, 2 ss.; MASI DORIA, *Storia*, 1-2; FINAZZI, *Istituzioni*, 13-14.

Di seguito, il quesito: “*in che senso, ed entro quali limiti, il diritto romano (pubblico e privato) è utile alla preparazione del giurista moderno?*” ha costituito oggetto dell’*inchiesta* sullo “*studio e insegnamento del diritto romano*” promossa, nel 1956, dalla Rivista *Labeo*⁸, attraverso la consultazione di circa 400 tra studiosi di diritto romano, storiografi dell’antichità, filologi e giuristi⁹.

Le risposte, che allora sono state date e quelle che prima erano state formulate da Paul Koschaker e dagli autori intervenuti nel dibattito da lui suscitato, hanno costituito la base per l’avvio di un’articolata e approfondita discussione che, lungi dall’essersi esaurita, proprio negli ultimi anni ha acquisito una rinnovata vitalità. Essa ha visto confrontarsi numerosi e autorevoli studiosi che, talvolta, anche esprimendo, su singoli aspetti, forti accenti di diversità, hanno interloquito sugli scopi e sui metodi della storia del diritto e sulla formazione del giurista odierno¹⁰.

Il presente contributo, come si è anticipato, non ha la pretesa di inserirsi in questo percorso di riflessione che da lungo tempo impegna la romanistica (tra l’altro, delle diverse e penetranti analisi a cui lo stesso ha dato luogo nel limitato spazio di queste pagine, si potrà tenere conto solo in misura del tutto parziale); esso muove, piuttosto, dal convincimento che, nella sostanza, gli interrogativi e i dubbi testé, sommariamente, enunciati, appartengano, non solo a chi, professionalmente e scientificamente attende allo studio e all’insegnamento del diritto romano, ma anche a chi, iscritto al primo anno di un Corso di Studi giuridi-

8 Oltre a quello richiamato nel testo, l’inchiesta proponeva i seguenti cinque quesiti: “1) *Nello studio dei diritti antichi, e particolarmente del diritto romano, è inevitabile, o almeno indispensabile, o almeno opportuno, approfittare della preparazione «dogmatica» moderna?* 2) *Nella ricostruzione del diritto romano, e in generale di ogni diritto antico, bisogna limitarsi ad accertare le «dogmatiche» embrionali elaborate dai giuristi dell’epoca, o è lecito procedere ad un’inquadratura dogmatica propria dei singoli risultati raggiunti?* 3) *Lo studio del diritto romano va fatto considerando le sole istituzioni giuridiche romane, o è invece opportuno (o magari indispensabile) studiare il diritto romano nel quadro degli altri diritti antichi?* 4) [...] 5) *Per gli studi giuridici è sufficiente un corso istituzionale di diritto romano, o è invece raccomandabile anche un corso approfondito a carattere esegetico?* 6) *Ai fini limitati del corso istituzionale di diritto romano, è necessario limitarsi ad una esposizione degli istituti per come storicamente accertati, o è invece opportuno inquadrare l’esposizione nelle sistematiche dei diritti vigenti, particolarmente sottolineando gli istituti romani che trovano ancora corrispondenza in istituti di oggi?*”.

9 *Inchiesta: prima puntata*, 48-84; *Inchiesta: seconda puntata*, 187-218; *Inchiesta: considerazioni conclusive*, 327-351. Si vd., al riguardo, PUGLIESE, *Il significato*, 443-446 (= *Scritti III*, 407-410). Per un’analoga ‘sollecitazione’, finalizzata a porre e ad affrontare “il problema de *Il diritto romano attual[ment]e*: cioè, il problema di cosa il diritto romano deve essere nelle nuove Facoltà di Giurisprudenza”, rivolta, però, ai giuristi di diritto vigente, si vd. CAMPO-LUNGHU - LANZA, *Il diritto*, 213-216.

10 Si vd., *ex multis*, *Il diritto romano*.

co¹¹ si trovi ad ‘accostarsi’ a una materia ‘sconosciuta’ – quale, per l’appunto, il diritto romano, privato e pubblico, di norma, è (come è noto gli insegnamenti romanistici e, più in generale, gli insegnamenti storici, sono collocati all’inizio del *curriculum* universitario) – e si chieda cosa sia, come affrontarla al meglio e, soprattutto, perché, ossia per quale ragione e con quale scopo¹².

Si tratta, quindi, di interrogativi e di dubbi che esprimono con forza un’istanza del tutto legittima e assai rilevante: quella di comprendere le ragioni che, sul piano formativo, dovrebbero giustificare il “farsi carico” dell’apprendimento di un diritto la cui vigenza positiva si è storicamente conclusa da più di due secoli¹³ (per l’esattezza, il 1° gennaio del 1900¹⁴): un diritto ‘morto’¹⁵.

Eluderli, liquidandoli come dettati “dalla pigrizia e dal pregiudizio di inutilità per tutto quanto appartenga al passato, tanto più se remoto”¹⁶ sarebbe, quindi, un grave errore; ciò a maggior ragione laddove si consideri come l’at-

11 “Non è un caso che gli insegnamenti storici siano collocati all’inizio del curriculum [universitario], proprio perché fungono da porta d’accesso alla nuova comunità, del cui passato sono portatori”, così MANTOVANI, *Il diritto*, 63.

12 Così STOLFI, *Prima lezione*, 3. In generale sul ruolo degli studi storici nella formazione universitaria si vd. GROSSI, *Ruolo*, 315-338.

13 Va, peraltro, precisato come nel nostro ordinamento una del tutto residuale ma concreta operatività del diritto romano si possa fare discendere dall’art. 12 – ‘Interpretazione della legge’, comma 2, disp. prel. cod. civ.: *Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato*. Nella Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (Grandi). Presentata nell’udienza del 16 marzo 1942-XX per l’approvazione del testo del Codice civile il diritto romano risulta, infatti, esplicitamente, considerato espressione della “*tradizione scientifica nazionale*” che, laddove concordante con l’“*orientamento politico-legislativo statale*”, risulterebbe, al pari di quest’ultimo, ricompresa nel concetto di “*ordinamento giuridico dello Stato*”: “Disposizioni sulla legge in generale”, “Dell’applicazione della legge in generale”, punto 22. Si vd., al riguardo, NEGRI, *Tradizione*, 28.

14 In tale data il diritto romano ha cessato di avere vigore negli Stati dell’Impero tedesco, sostituito dal Bürgerliches Gesetzbuch, il Codice civile tedesco. Vale, peraltro, rimarcare con le parole di Giuseppe Falcone come anche fenomeni giuridici “assolutamente scomparsi da orizzonti attuali [...] [siano] [...] ugualmente idonei ad alimentare l’educazione giuridica [e] [...] mantengono intatta la loro dignità di oggetto di ricerca da parte del romanista”, FALCONE, *Ricerca*, 14.

15 Tale qualificazione si deve a Vittorio Scialoja e ricorre nella “Lettera pubblica”, da lui indirizzata al Professor Filippo Serafini nel 1881 (SCIALOJA, *Sul metodo*, 486-488; la lettera è stata riedita con alcune brevi considerazioni introduttive da AMARELLI, *L’«insegnamento»*, 59-69; si vd. anche MARRONE, *In difesa*, 19; PONTORIERO, *L’Archivio, praecipue* 120; FARGNOLI, *Filippo Serafini*, 50 e ivi n. 30).

16 Così STOLFI, *Prima lezione*, 4.

tuale realtà sia sempre più volta a identificare il (nuovo) giurista con un “puro tecnico, senza altro campo d’interesse se non la normativa oggi vigente nel rispettivo ambito disciplinare” e, conseguentemente, a richiedere una formazione universitaria che, senza indulgere in aspirazioni e aperture di carattere culturale (ritenute da molti ‘superflue’), risulti “il più possibile ridisegna[ta] a ridosso delle esigenze del mondo del lavoro”, quale trasmissione e accumulo di un bagaglio specialistico di nozioni e di informazioni (dati normativi, decisioni giurisprudenziali, orientamenti della prassi negoziale o amministrativa) immediatamente ‘spendibili’ da un superspecializzato tecnocrate¹⁷. Una realtà, quindi, che finisce per identificare l’operatore giuridico con il mero conoscitore del contenuto delle norme in vigore (o di una parte di esse), non con il giurista vero e proprio, tale in quanto in grado di comprendere appieno e di interpretare le norme di cui ha contezza.

Di contro, gli interrogativi e i dubbi in parola vanno presi “molto sul serio”¹⁸; bisogna avere contezza di come rinviino, in modo sommario ma diretto, a due questioni fondamentali, di ordine teorico e di impostazione didattica¹⁹: “il rapporto nevralgico fra diritto e tempo e le modalità della formazione di chi è chiamato, istituzionalmente, ad attendere al primo”²⁰. Costui, quindi, non può esimersi dal cercare di dare compiuta risposta agli stessi.

Diversamente, si finirebbe per prestare il fianco a quanti denunciano l’inutilità del diritto romano (pubblico e privato) per la formazione del giurista odierno e/o pretendono di relegarlo alla ‘periferia’ dell’educazione giuridica quale patrimonio meramente culturale (per cui i suoi cultori, più che dei giuristi, andrebbero considerati come semplici antichisti) e/o propugnano l’esclusione degli insegnamenti romanistici da quella che da sempre ne è la sede deputata: il percorso in Giurisprudenza, così da fare spazio a insegnamenti “più attuali”²¹.

Le pagine che seguono muovono da tale consapevolezza e, di conseguenza, dal desiderio di portare – seppure, lo ripeto, in termini del tutto interlocutori e introduttivi – alcuni argomenti “a confutazione”.

17 STOLFI, *Prima lezione*, 129; dello stesso A. si vd. anche *Salvaguardare la cultura*, 176.

18 Così STOLFI, *Prima lezione*, 4.

19 Restano attuali, in tema di didattica delle discipline romanistiche, le discussioni svolte in due convegni tenutisi, rispettivamente, nel 1988 e nel 1991 e intitolati: “*Insegnare Istituzioni di diritto romano*”, il primo, e “*Insegnare Storia del diritto romano*”, il secondo; in proposito, si vd. SCHIAVONE, *Premessa*, 327-329.

20 Così STOLFI, *Prima lezione*, 4.

21 Si vd., *ex multis*, PUGLIESE, *Il significato*, 438-439 (= *Scritti* III, 402-403); STOLFI, *Salvaguardare la cultura*, 174-179.

3. Il diritto quale ‘fatto storico’

È stato autorevolmente scritto che “la storia, qualsiasi storia, [non può] trovare altra giustificazione se non in se stessa”²². Essa, del resto, nel modo d’essere del nostro sapere, riveste un posto essenziale, “soprattutto per quanto riguarda le scienze che si occupano di ciò che è stato fatto dall’uomo e si è, dunque, inventato nella sua storia: scienze fra cui a piena ragione rientra quella del diritto”²³. Sarebbe del tutto illusorio pensare di ‘penetrare’ qualsiasi realtà giuridica senza conoscere ciò che l’ha preceduta, dal momento che “solo uno sguardo educato al divenire garantisce un serio approccio critico”, in grado di “cogliere il carattere relativo e contingente anziché ‘ontologico’ e necessario degli esiti normativi [e] di [...] valutar[n]e i nuovi sviluppi”²⁴.

L’insegnamento e lo studio del diritto romano traggono, quindi, la loro legittimazione, innanzitutto, dal fatto che è indispensabile apprendere la storia del (di qualsiasi) diritto. Ciò in quanto il diritto vigente in un determinato periodo dipende dal diritto che è stato, a sua volta, in vigore in precedenza, nonché dalla situazione socio-economica, dalle forze politiche, dalle ideologie di quel dato momento storico, le quali risultano inevitabilmente influenzate a loro volta da quelle del passato; lo stesso dicasi per le tecniche adottate nella formulazione delle norme, dei principi e dei precetti, per quelle adoperate al fine di definire le controversie e per quelle impiegate nelle trattazioni teoriche.

Chi si occupa di diritto non può fare a meno di avere precisa consapevolezza del fatto che la creazione e l’evoluzione dello stesso rispondono a una serie di imprescindibili fattori storici e che i principi e i valori, i meccanismi applicativi che lo informano, lungi dal rappresentare elementi assoluti e immutabili, sono, per definizione, relativi e mutevoli. Conoscere il diritto del passato, ricostruire le ragioni e i meccanismi che ne hanno determinato e segnato, nelle diverse fasi storiche, l’evoluzione (e, quindi, gli inevitabili cambiamenti ma anche le eventuali costanti), valutare le correlazioni che, di volta in volta, si sono venute a costituire tra gli istituti giuridici e le diverse realtà: sociale, economica, politica etc., è l’unico modo per acquisire piena consapevolezza di tale relatività²⁵.

22 TALAMANCA, *Istituzioni*, 3.

23 TALAMANCA, *Istituzioni*, 3.

24 Così STOLFI, *Prima lezione*, 4-5. Del resto, il diritto “non ha una storia”, semplicemente “perché è storia”, così CARONI, *La solitudine*, 123; in senso non difforme già ORESTANO, *Introduzione*, 332-334.

25 PUGLIESE, *Il significato*, 444-445, 450-451 (= *Scritti* III, 408-409, 414-415).

In rapporto a ciò, proprio lo studio storico del diritto romano, (anche) in quanto studio di un'esperienza ormai conclusa, può fungere da preziosa "camera di osservazione"²⁶.

Il fatto, cioè, che la sua ricostruzione presenti necessariamente carattere storico consente, infatti, di: operare (all'interno dell'arco temporale di circa 1300 anni, sopra delimitato) uno sguardo d'insieme circa la parabola dei vari istituti; averne di fronte, integralmente dispiegati, genesi, trasformazioni, spesso anche declino e scomparsa; interrogarsi non solo sul 'come' ma anche sul 'perché' di una determinata disciplina e della sua evoluzione (che è poi il tipo di domanda che deve porsi, in via preventiva, chi si trovi a lavorare sul diritto in vigore); cogliere il senso della relatività e della convenzionalità del diritto, in rapporto all'inevitabile mutare, graduale o traumatico, dell'assetto di valori morali, sociali e politici che hanno concorso a determinarlo in un dato momento storico²⁷.

L'attenzione va, quindi, incentrata su quello che Riccardo Orestano²⁸ ebbe a definire il *diritto romano storico*, ossia il diritto romano sviluppatosi dalla fondazione dell'Urbe all'età giustiniana (peraltro, assumendo, a fronte di tale arco temporale, e applicando, rispetto allo studio delle varie materie trattate e delle singole figure giuridiche, le seguenti periodizzazioni: periodo arcaico, dalla fondazione dell'Urbe alla fine del IV sec. a.C.; periodo classico, dagli inizi del III sec. a.C. sino al III sec. d.C.; periodo postclassico, tardo-antico, dal III secolo d.C. alla fine dell'età giustiniana²⁹). Si deve, cioè, adottare un indirizzo metodologico e ricostruttivo improntato alla rigorosa considerazione in chiave storica delle fonti giuridiche romane e, così facendo, all'accertamento di quello che era il diritto in vigore nell'antica Roma.

26 Si vd., in particolare, PUGLIESE, *Diritto romano*, 5-48 (= *Scritti* III, 159-204); ORESTANO, *Il diritto romano*, 141-178 (= *Diritto*, 67-114); GROSSO, *Premesse*, 7-9; SCHIAVONE, *Diritto romano*, 1157-1160; MANTELLO, *'Diritto europeo'*, 93-95; BRETONE, *Diritto e tempo*, 70-72; GIARO, *Diritto romano attuale, praecipue* 77-80; CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dieter Nörr*, 77-79; CAPOGROSSI COLOGNESI, *Un futuro*, 43-44.

27 In questi termini, *ex multis*, si vd. STOLFI, *Prima lezione*, 134-136.

28 ORESTANO, *Diritto*, 70; ORESTANO, *Il diritto*, 300 (= *Diritto*, 1024= *Verso una nuova romanistica*, 194).

29 Nell'ambito del diritto pubblico, invece, si suole, comunemente, assumere le seguenti segmentazioni: età regia (dalla fondazione dell'Urbe alla fine del VI sec. a.C. al 509 a.C.) età repubblicana (dalla caduta della monarchia all'avvento del principato augusteo, 27 a.C.), età del principato (dalla fine della repubblica alla seconda metà del III sec. d.C.), età del dominio – altrimenti detta postclassica o dell'Impero assoluto o tardo-imperiale (dall'ascesa al trono dell'Imperatore Diocleziano, 284 d.C. sino alla morte dell'Imperatore Giustiniano, 565 d.C.).

Occorre, quindi, ‘affondare’ lo sguardo ben più indietro rispetto al “contenuto/contenitore” rappresentato dal *Corpus iuris civilis* giustiniano. Solo così sarà, , possibile, per un verso, “evitare appiattimenti storici e semplificazioni”; per altro verso, avere piena contezza nel loro succedersi (anche) di vicende e di percorsi scientifici e concettuali non intrapresi o, comunque, non battuti fino in fondo, di aspetti o di problemi giuridici superati, che, quindi, non trovano alcun riferimento nella realtà presente o con quella in via di creazione: che, però, non per questo sono meno utili alla formazione del giurista, dal momento che “i fenomeni giuridici, se non si considerano solo da un punto di vista logico-formale ed esteriore, bensì come risposte ad esigenze concrete e a motivazioni storiche, socio-economiche, ideologiche e culturali, sono istruttivi anche per il loro non-riproporsi”³⁰.

4. I possibili pericoli insiti in alcune proposte di (una nuova) ‘attualizzazione’ del diritto romano

A fronte dell’indirizzo metodologico e delle finalità ricostruttive prospettate nel precedente paragrafo, sembra legittimo porsi problematicamente rispetto a quei filoni ‘storico-comparatistici’ fautori, per così dire, di una (nuova) ‘attualizzazione’ del diritto romano. Ad questo si dovrebbe ricorrere al fine di individuare, su base storica, gli elementi comuni dei vari diritti privati degli Stati membri dell’Unione Europea, nella prospettiva di un loro riavvicinamento (da qui il ricorrere di diverse indagini orientate a operare specifici, settoriali raffronti tra il diritto romano e quello vigente, così da cogliere possibili radici, anticipazioni, parallelismi, corrispondenze, anche sul piano terminologico e concettuale, tra istituti giuridici già noti all’esperienza romana e ‘fenomeni’ moderni)³¹.

30 Così FALCONE, *Ricerca*, 13-14.

31 Si vd., per tutti, PUGLIESE, *Il significato*, 447-448 (= *Scritti* III, 411-412); ZIMMERMANN, *Usus*, 61-88; CANNATA, *Usus*, 383 ss. (= *Scritti* I, 565-586); CASAVOLA, *Diritto*, 161-169 (= *Sententia*, 493-497); più di recente si vd. FIORI, *Storicità*, 25-49; TORRENT, *Fundamentos, pas-sim*; GAROFALO, *Diritto*, 295-297; GAROFALO, *Itinerari*, 1-73; FRANCHINI, *La formazione*; FARGNOLI, *Diritto romano*, 145-173; ampia discussione sul tema anche in FINAZZI, *Identità*, 1-68; SACCOCCIO, *Diritto*, 157-187. Mi sembra condivisibile l’‘avvertimento’ di Giuseppe Falcone in merito al rischio di ‘legare’ la scelta di determinate tematiche “ad una fraintesa esigenza di comunicazione con il presente e di spendibilità rispetto agli interessi dei suoi cultori”, e, quindi, di intraprendere indagini che, nell’essere orientate “in chiave di appositi raffronti tra diritto romano e il regime vigente, in chiave di apposite, e talora contenutistiche, segnalazioni di radici, di precedenti, di parallelismi (talvolta con anticipazioni attualizzanti sul piano terminologico e concettuale)”, in realtà, ‘tradiscano’ l’ansia di “giustificare agli occhi dei

Numerose voci si sono levate contro questa modalità di impiego del diritto romano quale sorta di “modello storico e universale” a cui spetterebbe un compito di primo piano nella costruzione del diritto in vigore, più esattamente, nella elaborazione scientifica di un nuovo diritto comune europeo uniforme, di un nuovo *ius commune*³².

Ritengo meriti particolare attenzione il modo in cui Dario Mantovani ha ammonito che, laddove tale utilizzo ‘(neo)attualizzante’³³ divenisse anche solo prevalente, “il diritto romano si metterebbe [...] in pericolo come disciplina accademica”, dal momento che esso finirebbe, inevitabilmente, per abdicare al suo specifico ruolo e al contributo che è in grado di offrire³⁴.

La portata circoscritta del riavvicinamento perseguito tra i diversi diritti privati³⁵ finirebbe, infatti, per indurre il diritto romano a un sostanziale silenzio

colleghi di diritto positivo la presenza dei romanisti in seno alla Facoltà giuridica” attraverso il rinvenimento di “qualche (pretesa) corrispondenza antica per i fenomeni giuridici attuali, assumendo questi ultimi (o figure ad essi riconducibili) come già esistenti nell’esperienza giuridica romana”, FALCONE, *Ricerca*, 14.

32 Vengono, immediatamente, in mente le parole con cui già Riccardo Orestano, nel suo ben noto volume di *Introduzione allo studio del diritto romano*, ebbe a stigmatizzare la tendenza di una parte della romanistica “a propugnare in varia forma una ‘attualizzazione’ del diritto romano e specialmente del suo studio secondo un indirizzo ‘dommatico’” permeato dalla “pretesa di collegare il ‘diritto romano dei Romani’ ai diritti moderni”, a fronte della necessità di trattarlo “come un diritto morto” e di studiarlo “esclusivamente nella sua storicità, senza secondi fini, almeno immediati, se non quelli di apportare sempre maggiori conoscenze – su un piano generale – appunto alla storicità di ogni fenomeno giuridico”; così ORESTANO, *Introduzione*, 505-506. Sul punto si vd. FALCONE, *Ricerca*, 16-17 ad avviso del quale il romanista deve “affrontare scientificamente un fenomeno dell’esperienza giuridica romano con il solo obiettivo di restituirlo alla sua dimensione storicamente conclusa, senza piegare la ricerca verso determinate questioni o fonti per il fatto che esse hanno un qualche contatto contenutistico col presente”. In argomento, *ex multis*, si vd. VINCENTI, *Appunti*, 451; CRIFÒ, *Il compito*, 5-7; V. SCARANO USSANI, *Quale diritto*, 190-191.

33 SCHIAVONE, *Diritto*, 1159.

34 MANTOVANI, *Il diritto*, 57; per una puntuale sintesi del pensiero di Mantovani si vd. MUSUMECI, *Il diritto*, 681-682. Merita richiamare anche le parole con cui, ancora di recente, VINCENTI, *Il diritto romano*, 39, ha osservato come sia “pensare al rilancio del diritto romano proponendolo come fonte d’ispirazione di nuovi assetti giuridici [...] fuori luogo proprio perché anti-storico”,

35 Tale riavvicinamento interessa, infatti, solo alcuni settori, principalmente quelli aventi un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato comune/interno; così si esprimono l’art. 94 TCE: *il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funziona-*

rispetto agli altri settori nonché, più in generale, per impedirgli di contribuire fattivamente “alla comprensione ed elaborazione del nuovo assetto costituzionale europeo”³⁶.

Ma non è tutto, sempre Mantovani ha sottolineato come ogniquale volta a venire in rilievo fossero istituti di recente configurazione, privi, quindi, di qualsiasi rispondenza nell’esperienza giuridica romana, qualsiasi ipotesi di coinvolgimento del diritto romano si rivelerebbe sterile: “il romanista dovrebbe lealmente dichiararsi incompetente ad intervenire”³⁷.

Il rischio di confinare la storia in una zona angusta, a seguito della rinuncia al compito che essa ha fin qui svolto di legittimazione generale del pensiero giuridico, risulterebbe, quindi, del tutto fondato e concreto³⁸.

Occorre, quindi, prendere atto che non è solo inutile ma, altresì, controproducente mettere lo studio storico del diritto romano al servizio delle costruzioni giuridiche del presente. Negare ciò, significherebbe, infatti, per un verso, non avere contezza di come i problemi dell’indagine storica siano sempre in stretta dipendenza funzionale con la concezione che si ha del diritto in un determinato e concreto contesto storico e, quindi, inevitabilmente, soggetti al mutare di tale concezione (qualsiasi pretesa di ascrivere ad essi valore universale e di considerarli *sub specie aeternitatis* sarebbe, quindi, impropria); per altro verso, sancire, in modo strutturale, la ‘subalternità’ del diritto romano – meglio, della tradizione romanistica (frutto della cosiddetta “seconda vita” che ha segnato il diritto romano a partire dalla sua (ri)scoperta nel tardo Medioevo sino alle soglie della nostra contemporaneità) – e, al tempo stesso, dei suoi cultori, relegati a impersonare un ruolo gregario.

mento del mercato comune e l’art. 115 TFUE: Fatto salvo l’articolo 114, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato interno.

36 MANTOVANI, *Il diritto*, 57.

37 MANTOVANI, *Il diritto*, 58.

38 Senza considerare che “anche rispetto agli istituti dotati di maggiore spessore storico, non è detto che il ravvicinamento sia avvenuto o avverrà privilegiando ciò che le legislazioni nazionali hanno in comune. È inevitabile che nella redazione del diritto uniforme prevalgano – per ragioni culturali o politiche – modelli tratti da questo o quell’ordinamento nazionale a discapito degli altri ordinamenti e anche delle radici comuni”; così MANTOVANI, *Il diritto*, 58.

5. La necessità di ‘riappropriarsi’ del ‘diritto romano storico’ (privato) quale diritto, essenzialmente, giurisprudenziale

Il modo migliore per scongiurare i pericoli e gli esiti sopra richiamati è “restituire interamente” il diritto romano al mondo antico.

Risulta, perciò, essenziale distinguere, nettamente, il diritto romano inteso come realtà storica determinata – il cui grandioso sviluppo va dalle origini alla compilazione giustiniana – e la successiva tradizione romanistica; solo il primo, il *diritto romano storico* – per usare la qualificazione adottata da Riccardo Orestano³⁹ – deve essere fatto oggetto di studio e lo deve essere in quanto tale (ossia al fine di coglierne il processo di formazione, di sviluppo e di trasformazione, con tutte le sue inerenze), nel pieno rispetto di quelle che sono le sue intrinseche specificità⁴⁰.

Non si intende, di certo, disconoscere che la tradizione romanistica ha costituito “la trama e l’ordito di gran parte delle singole scienze giuridiche dell’Europa continentale, quali si sono venute svolgendo e componendo nel mondo medievale e moderno”⁴¹; occorre, però, avere presente come essa costituisca, a sua volta, l’espressione di molteplici esperienze ed elaborazioni di cui il diritto romano è stato fatto oggetto dalla fine dell’età giustiniana sino ai nostri giorni, le quali devono, necessariamente, essere considerate e valutate in modo autonomo.

In quanto diritto la cui operatività si è storicamente conclusa da più di due secoli, il diritto romano – quali siano i metodi e le competenze dello studioso, quale sia l’indirizzo dell’investigazione – non può che essere oggetto di ‘riappropriazione’⁴², da realizzare, ovviamente, sulla base delle fonti attraverso cui è dato accedere a questa, ricchissima esperienza del passato⁴³.

In tale prospettiva, lo strumento ineludibile deve essere rappresentato dai testi raccolti e conservati dal *Corpus iuris civilis* e, essenzialmente, dagli scritti dei giuristi ricompresi nel Digesto; del pari, l’obiettivo primario non può essere altro che la ricostruzione, del pensiero della giurisprudenza romana, liberato dalle incrostazioni posteriori⁴⁴.

39 Si vd. *supra*.

40 Si vd., per tutti, BRETONE, *Storia*, 29-30.

41 ORESTANO, *Il diritto romano*, 71; ORESTANO, *Introduzione*, 458.

42 L’espressione è utilizzata da MANTOVANI, *Il diritto*, 61.

43 MANTOVANI, *Il diritto*, 66: “non ci è consentito reagire alla crisi modificando l’oggetto della nostra conoscenza. Può essere che sia un oggetto difficile da proporre, ma chi maturasse la convinzione che sia obsoleto non avrebbe altra scelta che abbandonarlo”. Cfr. anche T. DALLA MASSARA, *Brevi considerazioni*, 930 e ivi n. 4.

44 MANTOVANI, *Il diritto*, 66.

Ciò in quanto il diritto romano, quantomeno quello privato, ha rappresentato, in buona sostanza, un diritto giurisprudenziale⁴⁵. Non solo, infatti, sino al III secolo d.C. i giureconsulti (*iuris periti, iuris prudentes*) svolsero una funzione centrale nell'individuazione e nello sviluppo del *ius*, conformemente alle esigenze via via manifestatesi in seno alla società (vero 'referente' del diritto⁴⁶), ma è nell'elaborazione scientifica di cui essi furono artefici – in quanto 'padroni' di quella vera e propria *ars* che Pomponio denomina *scientia iuris*⁴⁷ – che risiede la scienza giuridica romana (quale sistema di conoscenze costruito sulla base delle norme giuridiche vigenti e dei valori a esse sottesi)⁴⁸.

Da questa fondamentale eredità – vero elemento di continuità tra l'esperienza giuridica dell'antica Roma e quelle odierne e, quindi, principale fattore identitario della civiltà giuridica europea⁴⁹ – discendono, in maniera diretta o indiretta, il metodo interpretativo e la concettualizzazione giuridica che hanno improntato la tradizione scientifica occidentale e i sistemi giuridici che vi appartengono⁵⁰.

45 Assumono carattere emblematico, al riguardo, non solo l'assunto di Pomponio conservato in D. 1.2.2.13 (Pomp. *lib. sing. ench.*): [...] *constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in melius produci*, con il quale ascrive a tutti gli "esperti di diritto", collettivamente, il compito di fare evolvere giorno dopo giorno, costantemente, il diritto, così da migliorarlo; ma, forse, ancora di più la dichiarazione di Giustiniano che ricorre nel § 2 della *const. Deo auctore*, all'atto di avviare la realizzazione dei *Digesta*: [...] *ad summam et plenissimam iuris emendationem pervenire properaremus et omnem Romanam sanctionem et colligere et emendare et tot auctorum dispersa volumina uno codice inedita ostendere [...]*, con la quale l'Imperatore sembra identificare (tutto) il diritto romano con "quanto era disseminato nei volumi di tanti autori", ossia degli antichi giuristi.

46 Di tale avviso, *ex multis*, GROSSI, *La formazione*, 46.

47 D. 1.2.2.35 (Pomp. *lib. sing. ench.*): *Iuris civilis scientiam plurimi et maximi viri professi sunt [...]* *Et quidem ex omnibus, qui scientiam nacti sunt, ante Tiberium Coruncanium publice professum neminem traditur*.

48 Si vd. tra gli altri, PUGLIESE, *Il significato*, 451-452 (= *Scritti* III, 415-416); MANTOVANI, *Il diritto*, 67.

49 Restano fondamentali, al riguardo, le considerazioni svolte da Paul Koschaker in *Europa*, richiamate, tra gli altri, da PUGLIESE, *Il significato*, 448-449 (= *Scritti* III, 412-413). Si vd. anche quanto più di recente osservato da FALCONE, *Ricerca*, 7-8.

50 Al riguardo, vale richiamare le evocative parole di PUGLIESE, *Il significato*, 451-452 (= *Scritti* III, 415-416): "il diritto romano fu il primo ad essere studiato e esposto scientificamente da una categoria di esperti, i quali dedicarono il meglio di se stessi a questo compito, [...] il livello scientifico delle loro opere non solo fu il più alto dell'antichità, ma rimase per lunghi secoli (e, forse, sotto certi aspetti, rimane tutt'ora) insuperato, [...] proprio per questo nel Medioevo e nell'età moderna il diritto romano fu il principale fattore di «scientifizzazione» delle trattazioni giuridiche. Ma quello che [...] interessa [...] non è la connessione storica [...]"

Proprio nella possibilità di ripercorrere i ragionamenti interpretativi e la miriade di soluzioni (inquadrate nel cosiddetto *ius controversum*⁵¹) – legate a fattispecie concrete e a problemi puntuali, tratti dalla vita quotidiana⁵² (soluzioni alle quali, però, si riconosce carattere vincolante e l’attitudine, laddove ‘condivise’, a costituire il fondamento tecnico di future analoghe decisioni) – elaborati, tra il II sec. a.C. e il III sec. d.C., dai giuristi romani cosiddetti laici, risiede, come è stato sottolineato, “la proficuità del[l’]insegnamento universitario” del diritto romano⁵³.

Gli studenti iscritti al primo anno di un Corso giuridico devono essere destinatari di una didattica che consenta loro di conoscere, più ancora dei risultati (istituti, regole, principi) a cui è giunta la *iuris prudentia* romana (quale vero e proprio organismo scientifico⁵⁴), i meccanismi logico-argomentativi che hanno

fra concetti e sistematiche rintracciabili nelle opere giuridiche romane e concetti e sistematiche elaborati dai giuristi moderni; [...] non interessano nemmeno i concetti e le sistematiche in sé, bensì il modo in cui essi o altri strumenti della logica e della dialettica, nonché i principi etici e di equità, sono utilizzati o presupposti nei passi dove i giuristi romani affrontano una questione concreta. Molti passi [giurisprudenziali] [...] raggiungono un’acutezza e una sensibilità difficilmente superabili nell’individuare, attraverso l’analisi del fatto ivi considerato, gli elementi giuridicamente rilevanti e nell’argomentare da essi a favore o contro date soluzioni della questione proposta. Tali passi hanno mostrato ai Glossatori, ai Commentatori e alle ulteriori generazioni di giuristi [...] e possono tuttora mostrare ai giuristi contemporanei, con l’eloquenza dell’esempio, come si imposta nei suoi termini essenziali un problema giuridico e come si ragiona asciuttamente, ma esaurientemente, intorno ad esso. Un simile patrimonio di scienza e di arte del diritto, di finezza logica e di sensibilità etica, non può andare perduto, né rimanere monopolio di pochi specialistici. Naturalmente, per poterne approfittare, occorre una conoscenza abbastanza approfondita del diritto romano”.

51 *Ex professo*, si vd., *ex multis*, BETTI, *Esercitazioni*, 1-2; TALAMANCA, *Il ‘Corpus iuris’*, 775 ss.; TALAMANCA, *Il diritto*, 335; VACCA, *Contributo*; VACCA., *Metodo*; VACCA, *La giurisprudenza*; VACCA, *Controversialità*, 61-75; cfr. anche FALCONE, *Ricerca*, 8; DI CINTIO, *Del diritto*, 6.

52 “Si tratta”, quindi (quello giurisprudenziale), “di un diritto che nasce e si sviluppa dal basso”; così DALLA MASSARA, *Brevi considerazioni*, 949.

53 In questi termini si è espresso MANTOVANI, *Il diritto*, 68. Merita, altresì, richiamare le parole con cui VINCENTI, *Appunti*, 453, nell’osservare che “forse, più che i dettagli del regime normativo, sarebbe preferibile che i nostri corsi di istituzioni presentassero il diritto privato romano, e la sua evoluzione, per questioni”, ha sollecitato a rivolgere “particolare, o maggiore, attenzione [...] ad illustrare i modi del ragionamento solutorio praticati dalla giurisprudenza classica per pervenire a conclusioni giuridiche: così si potrebbe favorire il formarsi del *sensus iuridicus* dei futuri operatori, in sintonia con le prospettive metodologiche contemporanee, facendo in tal modo valere tutto il peso, e la suggestione, della [...] tradizione [romanistica]”. Si vd. anche FALCONE, *Ricerca*, 22.

54 L’espressione è utilizzata da DALLA MASSARA, *Brevi considerazioni*, 946.

portato a tali risultati (e, quindi, alla configurazione di ciascun istituto, all'enunciazione di ciascuna regola e alla definizione di ciascun principio)⁵⁵.

Essi vanno, cioè, resi, pienamente, edotti del complesso di tecniche, di attitudini e di sensibilità su cui i giuristi romani hanno, di volta in volta, fatto leva per impostare e svolgere correttamente una tesi interpretativa, per allestire un rigoroso ed efficace quadro suasorio e una altrettanto valida strategia argomentativa a sostegno; fatti, così, partecipi del ragionamento giurisprudenziale⁵⁶, potranno, infatti: affinare il senso giuridico, che non è patrimonio comune né nasce spontaneamente; acquisire le capacità per svolgere una compiuta diagnosi giuridica; dotarsi delle abilità per affrontare casi problematici e per bilanciare rispetto a essi i diversi interessi in gioco; imparare a disputare e a controvertere puntualmente sui problemi giuridici e (ancora prima) a individuarli esattamente entro il diversificato labirinto dei fatti⁵⁷. Al tempo stesso, deriveranno, in modo persuasivo, la consapevolezza di come il diritto (compreso quello vigente), oltre a rappresentare un fenomeno intrinsecamente storico, costituisca un'espressione culturale e di come culturale debba essere (anche) l'abito formativo di chi aspira a diventare non un mero ed empirico applicatore di regole e di provvedimenti, bensì un autentico interprete e operatore del diritto⁵⁸.

Gli studenti, (anche) grazie all'*exemplum* rappresentato dal lavoro degli antichi giuristi, riusciranno, quindi, a liberarsi da quello che già Filippo Serafini, in occasione della "Prolusione al Corso di Diritto Romano nella R. Università di Roma", pronunciata il 25 novembre 1871, ebbe a 'bollare' come un "pregiudizio volgare": che tutto il diritto si trovi nei codici⁵⁹; al tempo stesso, avranno

55 Appaiono evocative, al riguardo, le parole con cui VACCA, *Interventi*, 258-259 ha osservato che "la 'vitalità' del diritto romano, il motivo per cui ancora il suo studio e la sua comprensione possono essere utili per i giuristi attuali, sta proprio nell'arte' dei giureconsulti nel costruire un diritto che si è espresso in una dogmatica e una concettualizzazione di tipo casistico di assoluta coerenza, nonostante la presenza del *ius controversum* e cioè di soluzioni differenti al medesimo problema".

56 "La storicità del diritto – perlomeno del diritto romano – consiste proprio in questo: nella possibilità di ripercorrere il ragionamento che ha portato a determinate soluzioni", così MANTOVANI, *Il diritto*, 68.

57 In questi termini, *ex multis*, si vd. STOLFI, *Salvaguardare la cultura*, 179. Cfr. da ultimo, MANTOVANI, *Premessa*, XXI il quale ha sottolineato come "proprio il fatto che i passi dei giuristi ci offrano non una mera teoria argomentativa, ma una argomentazione in contesto, conferisce loro uno speciale valore didattico, per studenti che possono così assistere dall'interno al farsi del ragionamento, nel quadro di un sistema valoriale storicamente esistito".

58 Sul punto, si vd. BURDESE, *Diritto*, 415 e, da ultimo, STOLFI, *Prima lezione*, 132-135; STOLFI, *Diritto*, 177-178.

59 Al riguardo, restano attuali le parole di SERAFINI, *Del metodo*, 10-15 (= *Opere*, 208-213

modo di familiarizzare, in forma elettiva, col ruolo essenziale che il giurista è doverosamente chiamato a svolgere in termini non solo di applicazione, ma anche e soprattutto di uniformazione e di armonizzazione del diritto.

Il perseguimento di tale obiettivo, infatti, come è stato evidenziato, non può fare a meno di coinvolgere l'“unificazione dei modi di pensare il diritto”; quest'ultima, a sua volta, “può avvenire soltanto al livello culturale della scienza del diritto”, per cui risulta imprescindibile che i giuristi siano accomunati da “una cultura che – se non sia identica per tutti – permetta di comprendersi e possa in questa veste essere trasferita ai pratici del diritto”⁶⁰.

6. Note riepilogative e conclusive

Le considerazioni fin qui svolte, nonostante il carattere parziale e sommario loro proprio, mi sembra soddisfino la finalità dimostrativa a esse ascritta circa il ruolo fondamentale che lo studio del *diritto romano storico* (privato) – stante la sua precipua accezione di diritto giurisprudenziale – riveste (ancora oggi) per la formazione e la crescita intellettuale del giurista moderno⁶¹.

Portatori di questo inestimabile lascito, quanti attendono all'insegnamento del diritto romano (privato) all'interno di un Corso giuridico, universitario, debbono farsi carico di tramandarlo agli studenti rispettandone e preservandone la specifica natura ‘giurisprudenziale’. Debbono, cioè, rendere i loro, giovani discendenti, per quanto possibile, partecipi del lavoro di elaborazione e di costru-

=Appendice, 477, a FIORI, *Le prolusioni*, 441-468): “Ma, si dice, l'Italia ormai ha i suoi codici: troncate tutte le inutili controversie, semplificate le norme giuridiche e portate a cognizione di ognuno in brevi e succosi articoli, questi codici rendono del tutto inutile quell'apparato di erudizione e di dottrina indigesta che impastoiò fino ad oggi la giurisprudenza. Queste sono fisime di cervelli malati. Chiunque abbia tenuto dietro allo svolgimento giuridico dei paesi che in questo secolo ebbero codici, si è ormai persuaso quanto vane siano quelle illusioni, e come non dipenda solo dalla codificazione il miglioramento della giurisprudenza di un popolo. Quelli che credono all'onnipotenza dei legislatori, ed esagerano l'influenza salutare dei codici ignorano il modo col quale il diritto si forma in una nazione. [...]. Liberatevi dunque, o giovani, del pregiudizio volgare, che tutto il diritto stia nei codici. No, come errerebbe colui, che, trascurando lo studio dei classici, credesse di diventare valente filologo coll'aiuto della sola grammatica, così errano quelli, che trascurando lo studio degli antichi giureconsulti presumono imparare tutto il diritto dai codici” (lo spaziatò è mio). Sulla prolusione di Filippo Serafini si vd., in particolare, SCHIAVONE, *Un'identità, praecipue* 278-282; si vd., altresì, STOLFI, *Studio*, 7-8; STOLFI, *Serafini*, 40-41; FURFARO, *Recezione*, 106-114; PONTORIERO, *L'Archivio*, 113-115.

60 In questi termini si è espresso TALAMANCA, *Il diritto*, 3-21, *praecipue* 16-17.

61 Figura che, “nell'attuale mondo giuridico post-moderno dove tutto è all'insegna della complessità”, deve considerarsi “insostituibile”; così GROSSI, *Introduzione*, 135.

zione che i giuristi romani hanno compiuto ai fini della configurazione di ogni istituto, nonché dei criteri logici, dei meccanismi argomentativi e ricostruttivi che essi hanno posto alla base di ciascuna soluzione⁶².

Il tutto nella prospettiva di determinarli a ‘guardare’ alla professione quale strumento per l’individuazione di risposte giuridiche orientate alla costruzione di una realtà più giusta e, di riflesso, a concepire il diritto quale arma civile e pacifica di lotta alle disuguaglianze e alle ingiustizie, in una parola, a essere dei ‘veri giuristi’, capaci di adottare – assumendo, proficuamente, la cultura come guida – le (sempre più) complesse scelte ermeneutiche richieste dalla realtà odierna⁶³.

Bibliografia

AMARELLI F., *L’«insegnamento scientifico del diritto» nella lettera di Vittorio Scialoja a Filippo Serafini*, Index 18 (1990) 59-69.

BETANCOURT F., *Lineas de investigación romanística. Estado de la cuestión in Problemática del derecho romano ante la implantación de los nuevos planos de estudio*, a cura di R. Herrera Bravo - M. Salazar Revuelta, Jaén 1999, 77-86.

BETTI E., *Esercitazioni romanistiche su casi pratici*, I. *Anormalità del negozio giuridico*, Padova, 1930.

BRETONE M., *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Roma-Bari 2004.

BURDESE A., *Diritto romano e formazione culturale del giurista*, Index 18 (1990) 411-418.

CAMPOLUNGI M.-LANZA C., *Il diritto romano attualmente (per discuterne)*, Diritto Romano Attuale 4 (2000) 213-216.

CANNATA C.A., *Usus hodiernus Pandectarum, in Common law, diritto romano olandese e diritto comune europeo*, SDHI 57 (1991) 383-401.

CANNATA C.A., *Il diritto romano e gli attuali problemi di unificazione del diritto europeo*, in *Studi in memoria di Giambattista Impallomeni*, Milano 1999, 41-84.

62 “L’esperienza giuridica romana insegna che l’importante è che il problema interpretativo del diritto esistente nel suo rapporto con l’individuazione delle soluzioni dei casi concreti, sia posto correttamente, non che siano tutti d’accordo nella soluzione; il porre il problema ‘giusto’ è l’essenza del metodo giuridico e l’essenza unitaria del metodo giuridico è il saper coordinare la soluzione individuata per quel problema con il ‘sistema’. Ciò vale anche per il giurista attuale. Se il giurista, l’interprete, il legislatore e l’operatore pratico non sono in grado di coordinare le singole fonti e le soluzioni specifiche con la *ratio* dell’intero sistema, si arriva alla ‘crisi del diritto’, all’incertezza del diritto che oggi lamentiamo”; così VACCA, *Intervento*, 259.

63 Sul punto, si vd. BURDESE, *Diritto*, 411-412; VINCENTI, *Appunti*, 453; MANTOVANI, *Il diritto*, 66-73; DALLA MASSARA, *Brevi considerazioni*, 948-949 e, da ultimo, STOLFI, *Prima lezione*, 133-135.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Dieter Nörr e le sfide poste alla romanistica contemporanea*, in *Dieter Nörr e la romanistica europea tra XX e XXI secolo*, Atti del Convegno, Torino 26-27 maggio 2005, a cura di E. Stolfi, Torino 2006 (= *Scritti scelti* II, Napoli 2010, 1247-1284).

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Un futuro senza storia?*, Index 39 (2011) 43-57.

CARONI P., *La solitudine dello storico del diritto. Appunti sull'inerenza di una disciplina altra*, Milano 2009.

CASAVOLA F.P., *Diritto romano e diritto europeo*, Labeo 40 (1994) 161-169 (= *Sententia legum tra mondo antico e moderno* III, Napoli 2004, 493-497).

DI CINTIO, *Del diritto romano*, in *Diritto romano e diritto attuale. Casi e regole*, a cura di F. Fasolino - F. Fernandez De Bujan, Torino 2023, 3-6.

COPPOLA BISAZZA G., *Institutiones. Manuale di diritto privato romano*, Milano 2021.

CRIFÒ L., *Il compito del romanista*, Revista Internacional de Derecho Romano 1 (2008) 1-42.

FALCONE G., *Ricerca romanistica e formazione del giurista (europeo)*, *Europa e diritto privato* 2/2006, 425-446 (= *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo*, Incontro di studio, Padova 25-26 novembre 2005, a cura di L. Garofalo, Napoli 2007, 3-24).

FARGNOLI I., *Diritto romano e armonizzazione del diritto europeo*, in *Nel mondo del diritto romano*. Convegno Aristec, Roma, 10-11 ottobre 2015, a cura di L. Vacca, Napoli 2017, 145-173.

FARGNOLI I., *Filippo Serafini e il dialogo con il diritto oltreconfine*, *Tesserae iuris* III.I (2022) 45-63.

FINAZZI G., *Istituzioni di diritto romano*, Torino 2022.

FINAZZI G., *Identità nazionali e identità europea alla luce del diritto romano e della tradizione romanistica*, *Italian Review of Legal History* 3 (2017) 1-68.

FIORI A., *Le prolusioni storico-giuridiche e romanistiche della Facoltà di Giurisprudenza (1871-1922)*, in *La Facoltà giuridica romana in età liberale. Prolusioni e discorsi inaugurali*, a cura di M. Caravale - F.L. Sigismondi, Napoli 2014, 441-468.

FIORI R., *Storicità del diritto e problemi di metodo. L'esempio della buona fede oggettiva*, in *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo*. Incontro di studio, Padova 25-26 novembre 2005, a cura di L. Garofalo, Napoli 2007, 25-49.

FRANCHINI L., *La formazione di un diritto comune europeo. Ruolo e utilità della tradizione giuridica romanistica: la dialettica delle opinioni a confronto; il punto sullo stato della dottrina*, Roma 2013.

FURFARO F., *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, Torino 2016.

GAROFALO L., *Diritto romano e scienza del diritto*, in *Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del giurista europeo*. Giornate di studio in ricordo di Giovanni Pugliese (1914-1995), a cura di L. Vacca, Padova 2008, 263-330.

GAROFALO L., *Itinerari della romanistica italiana*, in *Nel mondo del diritto romano*. Convegno Aristec - Roma, 10-11 ottobre 2015, a cura di L. Vacca, Napoli 2017, 1-73.

GIARO T., *Diritto romano attuale. Mappe mentali e strumenti concettuali*, in *Le radici comuni del diritto europeo. Un cambiamento di prospettiva*, a cura di P.G. Monateri - T. Giaro - A. Somma, Roma 2005, 77-168.

GROSSI P., *La formazione del giurista e l'esigenza di un odierno ripensamento metodologico*, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno 32 (2003) 25-53.

GROSSI P., *Introduzione al Novecento giuridico*, Bari 2011.

GROSSI P., *Ruolo degli insegnamenti storici e importanza del diritto tra docenti afferenti a diverse discipline*, Contratto e Impresa 28 (2012) 315-338.

GROSSO G., *Premesse generali al corso di diritto romano*, Torino 1960⁴.

Il diritto romano nella formazione del giurista, oggi, Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della II Università di Roma, Milano 1989.

IRTI N., *La formazione del giurista nell'Università del «saper fare»*, Rivista giuridica degli studenti dell'Università di Macerata 2010.

KOSCHAKER P., *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft*, München-Berlin 1938.

LANZA C.-CAMPOLUNGI M., *Il diritto romano attualmente (per discuterne)*, Diritto Romano Attuale 4 (2000) 213-216.

MANTELLA A., *'Diritto europeo' e 'diritto romano': una relazione ambigua*, in *Fondamenti del diritto europeo*, Atti del convegno, Ferrara 27 febbraio 2004, a cura di P. Zamorani - A.D. Manfredini - P. Ferretti, Torino 2005, 93-112.

MANTOVANI D., *Il diritto romano dopo l'Europa. La storia giuridica per la formazione del giurista e cittadino europeo*, in *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo*, Incontro di studio, Padova 25-26 novembre 2005, a cura di L. Garofalo, Napoli 2007, 51-84 (= *El Derecho Romano después de Europa. La historia jurídica para la formación del jurista y ciudadano europeo*, Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad 9 (2006), 353-386 = *on line* su *Iustel*. RGDR 6 [2006]).

MANTOVANI D., *Premessa*, in *Pensiero e forme letterarie dei giuristi romani. Studi I*, Roma 2024, IX-XXIV.

MARRONE M., *In difesa della sincronia*, Index 18 (1990) 19-24.

MASI DORIA C., *Storia istituzionale e fonti del diritto*, in P. Giunti - F. Lamberti - P. Lambrini - L. Maganzani - C. Masi Doria - I. Piro, *Il diritto nell'esperienza di Roma antica. Per una introduzione alla scienza giuridica*, Torino 2021, 1-78.

- DALLA MASSARA T., *Brevi considerazioni intorno al ruolo del romanista nella formazione universitaria*, *Europa e diritto privato* 4 (2013) 927-957.
- MUSUMECI F., *Il diritto romano in Italia, oggi*, *AFDUDC* 12 (2008) 677-684.
- NEGRI G., *Tradizione romanistica e diritto europeo*, in *I giuristi e l'Europa*, a cura di L. Moccia, Roma-Bari 1997, 21-39.
- ORESTANO R., *Il diritto romano nella scienza del diritto*, *Jus* 2 (1951) 141-178 (= *'Diritto'. Incontri e scontri*, Bologna 1981, 67-114).
- ORESTANO R., *s.v. Diritto romano*, in *NNDI v*, Torino, 1960, 1024-1047 (= *Il diritto romano e la nuova romanistica*, *Jus* 11 (1960), 299-335 = *Verso una nuova romanistica*, in *'Diritto'. Incontri e scontri*, Bologna 1981, 193-250).
- ORESTANO R., *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987.
- PONTORIERO I., *L'Archivio Giuridico e il diritto romano: figure e itinerari di ricerca*, *AG 151* (2019) 107-130.
- PUGLIESE G., *Diritto romano e scienza del diritto*, in *AUMA xv* (1941), 5-48 (= *Scritti giuridici scelti III. Diritto romano*, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino, Napoli 1985, 159-204).
- PUGLIESE G., *Il significato dell'insegnamento del diritto romano oggi*, *Romanitas* 9 (1971), 437-452 (= *Scritti giuridici scelti III. Diritto romano*, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino, Napoli 1985, 399-416).
- SACCOCCIO A., *Diritto romano, fondamenti e fondamentali*, in *Fondamenti del diritto europeo. Esperienze e prospettive*, Atti del Convegno - Trento, 13-14 dicembre 2018, a cura di G. Santucci - P. Ferretti - S. Di Maria, Trieste 2019, 157-187.
- SCARANO USSANI V., *Quale diritto romano? Una disciplina in crisi di identità. Tavola rotonda, Ferrara 27 ottobre 2006. Introduzione*, *Ostraka. Rivista di antichità XVII.1-2* (2008) 187-192.
- SCHIAVONE A., *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla Repubblica*, a cura di A. Schiavone, Roma-Bari 1990, 275-302.
- SCHIAVONE A., *Premessa*, *Index* 23 (1995) 327-329.
- SCHIAVONE A., *s.v. Diritto romano*, in *Enc. dir.*, VI, Milano 2002, 1157-1160.
- SCIALOJA V., *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle Università italiane. Lettera al Professor Filippo Serafini*, *AG xxvi* (1881) 486-494.
- SERAFINI F., *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, *Prolusione al Corso di Diritto Romano nella R. Università di Roma*, letta il 25 novembre 1871, Roma 1872 (= *Opere minori raccolte e pubblicate da E. Serafini, Parte prima. Scritti varii*, Modena 1901, 201-219).
- STOLFI E., *s.v. Serafini, Filippo*, *DBI xcii* (2018) 39-41.

STOLFI E., *Studio e insegnamento del diritto romano dagli ultimi decenni dell'Ottocento alla prima guerra mondiale*, in *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, a cura di I. Birocchi - M. Brutti, Torino, 2016, 3-41

STOLFI E., *Salvaguardare la cultura del giurista*, in *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, a cura di B. Pasciuta - L. Loschiavo, Roma 2018, 169-180.

STOLFI E., *Prima lezione di diritto romano*, Bari-Roma 2023

Studio e insegnamento del diritto romano. Inchiesta: prima puntata, Labeo 2 (1956) 48-84.

Studio e insegnamento del diritto romano. Inchiesta: seconda puntata, Labeo 2 (1956) 187-218.

Studio e insegnamento del diritto romano. Inchiesta: considerazioni conclusive, Labeo 2 (1956) 327-351.

TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990.

TALAMANCA M., *Il 'Corpus iuris' giustiniano fra il diritto romano e il diritto vigente*, in *Studi in onore di Manlio Mazzotti di Celso*, 2, Padova 1995, 771-807.

TALAMANCA M., *Il diritto fra giuristi e legge*, in *Harmonisation involves history? Il diritto privato europeo al vaglio della comparazione e della storia*, Foggia, 20-21 giugno 2003, a cura di O. Troiano - G. Rizzelli - M.N. Miletta, Milano 2004, 3-21.

TALAMANCA M., *Il diritto romano fra modello istituzionale e metodologia casistica*, in *Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo. Giornate di studio in ricordo di Giovanni Pugliese*, a cura di L. Vacca, Padova 2008, 331-362.

TORRENT A., *Fundamentos de derecho europeo. Ciencia del derecho: derecho romano - ius commune - derecho europeo*, Madrid 2007.

VACCA L., *Contributo allo studio del metodo casistico nel diritto romano*, Milano 1982.

VACCA L., *Metodo casistico e sistema prudenziale. Ricerche*, Padova 2006.

VACCA L., *Interventi*, in *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo*, Incontro di studio, Padova 25-26 novembre 2005, a cura di L. Garofalo, Napoli 2007, 253-261.

VACCA L., *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano. Corso di lezioni*, Torino 2012².

VACCA L., *Controversialità del diritto e impianto casistico*, in *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi*, Atti del Convegno, Firenze 21-23 ottobre 2010, a cura di V. Marotta - E. Stolfi, Roma 2012, 61-75.

VINCENTI U., *Appunti sul rinnovamento della didattica del diritto romano*, SDHI 67 (2001) 451-454.

VINCENTI U., *Roman law, The classical Tradition*, Cambridge 2010.

VINCENTI U., *Il diritto romano come ricerca*, *Tesserae iuris* 1 (2024) 35-41 (=Codex 4 [2023] 225-231).

ZIMMERMANN R., *Usus hodiernus Pandectarum*, in *Europäische Rechts-und Verfassungsgeschichte. Ergebnisse und Perspektiven der Forschung, Schriften zur Europäischen Rechts-und Verfassungsgeschichte* 3, a cura di R. Schulze, Berlin 1991, 61-88.